



COMUNE DI SANT' ANGELO LE FRATTE

(Provincia di Potenza)

85050 – Largo S. Michele, 3 - Tel. 0975/38.65.02 – Fax 0975/38.67.86

Codice Fiscale 80002570762

www.comune.santangelolefratte.pz.it

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - TRIENNIO 2019/2022 **PERIODO PRESUNTO DICEMBRE - MARZO**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 1 - Oggetto del servizio

Forma oggetto del presente capitolato la prestazione, eseguita con mezzi meccanici e/o manodopera mediante badile, del servizio di sgombero neve per il triennio 2019-2021 periodo presunto dicembre-marzo, salvo anticipazione o posticipo di detti termini a causa di impreviste nevicate, su strade comunali e pertinenze, piazze e parcheggi pubblici, aree di pertinenza dei plessi scolastici, secondo gli elenchi facenti parte del presente capitolato e qui allegati.

Art. 2 - Corrispettivi

Alla Ditta verrà corrisposto un compenso orario (al netto dell'IVA e del ribasso offerto), come da tabella di seguito:

TABELLA NOLI E MANODOPERA per sgombero neve e spargimento sale sul territorio comunale per la stagioni invernale triennio 2019/2022 (periodo presunto dicembre – marzo, per il costo come di seguito riportato:

- a) servizio effettuato con automezzo richiesto di potenza 70/90HP - € 40,00 per ogni ora di effettivo lavoro oltre IVA, compreso di ogni onere e magistero;
- b) servizio effettuato con automezzo richiesto di potenza 90/110HP - € 56,00 per ogni ora di effettivo lavoro oltre IVA, compreso di ogni onere e magistero;
- c) servizio effettuato con automezzo richiesto di potenza superiore a 110HP - € 62,00 per ogni ora di effettivo lavoro oltre IVA, compreso di ogni onere e magistero;

Art. 3 - Prestazione dei servizi

I servizi oggetto del presente capitolato, saranno eseguiti con autocarro o trattore di potenza adeguata come sopra specificato. Ai mezzi sgombranti dovrà essere applicata anteriormente una attrezzatura spartineve costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere", a comandi idraulici posti nella cabina dell'automezzo, di altezza non

inferiore a mt. 0,60 di larghezza mt. 3,50-4,50, orientabile, rispetto alla direzione di marcia. da -45° a $+45^\circ$. e spostabile in senso verticale od orizzontale per un minimo di cm. 30. Possono altresì essere utilizzati pale meccaniche gommate, "tipo bob-cat" o piccoli trattori. Tutti i mezzi operanti dovranno essere dotati di catene.

Conducenti e mezzi, nel periodo di prestazione dei servizi, periodo presunto dicembre – marzo, dovranno essere reperibili nella zona di dislocazione.

Art. 4 - Modalità di attivazione ed esecuzione

1. Il servizio sarà attivato su chiamata telefonica da parte del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell'Amministrazione Comunale, e dovrà iniziare entro la 1^a ora dall'attivazione. La ditta incaricata provvederà a comunicare via sms al numero dell'incaricato all'uopo indicato, l'avvenuto effettivo inizio del servizio e, a fine giornata, l'avvenuta ultimazione con la indicazione dei km e delle strade sgomberate.

2. In mancanza di attivazione del servizio di cui al punto precedente, a cura della stazione appaltante, lo stesso sarà attivato autonomamente dall'appaltatore non appena la neve abbia raggiunto l'altezza minima di circa cm. 7 (sette) a partire dalla zona più alta dell'area d'intervento assegnata, in un qualunque punto delle strade facenti parte del lotto da sgomberare.

3. L'altezza minima di cm 7 (sette) deve essere attestata dall'Appaltatore e, in ogni caso, verificata dal personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell'Amministrazione Comunale.

4. Lo spartineve o il mezzo meccanico ad impiegarsi per lo sgombero, dovranno essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto.

5. La Ditta è tenuta a ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite da parte del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell'Amministrazione Comunale, che potrà prendere posto anche sui mezzi operativi.

6. I mezzi impiegati saranno muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.

7. Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno per le strade a larghezza superiore ai 5,00 ml di sede carrabile, mentre per le strade di larghezza inferiore ai 4,00 ml di sede carrabile lo sgombero verrà eseguito per l'intera sede stradale. Tali operazioni, da ripetersi anche nel caso di continuazione della nevicata, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell'Amministrazione Comunale.

8. Lo sgombero sarà valutato in base alla lunghezza effettiva del tronco stradale assegnato e sgomberato, intendendosi completato lo stesso sgombero, agli effetti del prezzo unitario di elenco, quando sia stata effettuata l'andata su un lato e il ritorno sull'altro.

9. Anche per quanto riguarda i tratti compensati a chilometro, qualora si rendessero necessari sgombri di pulizia o di allargamento della sede viabile, la P.A. potrà ordinare all'Appaltatore che lo sgombero venga effettuato "in economia": i tempi effettivamente

impiegati saranno computati dal personale di servizio e/o ove ciò non sarà possibile, autocertificati dalla ditta affidataria del servizio e compensati con i prezzi di elenco.

10. La larghezza della rotta dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale. Ad ogni buon conto nel primo sgombero (andata e ritorno) essa non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa fra i cigli della banchina, o fra i segnabordi collocati sulle medesime.

11. Negli sgombri successivi ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva la rotta potrà essere proporzionalmente più stretta, e potrà essere ridotta soltanto in presenza di ostacoli permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata.

12. Lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme privo di sinuosità qualora si verificassero, l'Appaltatore è tenuto a rettificarle a proprie cure e spese ricorrendo se necessario alla manodopera occorrente. In ogni caso, dopo lo sgombero l'altezza massima della neve non dovrà essere superiore a cm. 2.

13. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla conduzione ed alla manutenzione di ogni mezzo meccanico.

14. Il prestatore del servizio, in corrispondenza di incroci fra le strade comunali e quelle private, è tenuto a non ostruire in alcun modo l'accesso privato e, ove mai fosse indispensabile, acquisire l'assenso verbale da parte del proprietario.

15. E' a cura del prestatore lo spargimento del sale per il disgelo delle strade, che sarà fornito dalla stazione appaltante. L'operazione di spargimento potrà avvenire o con appositi mezzi spargisale o anche con lo spargimento manuale a mezzo di manodopera badilante.

Art. 5 - Obblighi diversi

L'Appaltatore è tenuto:

1) ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi da attrezzare per sgombero e/o spargimento nonché delle attrezzature per sgombero e/o spargimento, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme vigenti in materia;

2) ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi;

3) ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti, se richiesto dovrà darne prova all'Amministrazione in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di vigilanza, l'Amministrazione provvederà a trattenere il 20 (venti)% dei pagamenti in acconto ed a saldo, che costituirà garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferme restando le disposizioni di pagamento previste dal presente Capitolato;

4) ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro

contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti 3) e 4) non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco;

5) a farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si rendessero necessarie , ecc.).

Art. 6 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Responsabilità dell'Appaltatore

Nella prestazione dei servizi in oggetto, l'Appaltatore è l'unico responsabile dell'incolumità del personale impegnato nella prestazione dei servizi dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale a terzi ed al transito, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie allo scopo.

Nel caso di danno eventualmente arrecato al patrimonio pubblico e/o privato a causa dell'esecuzione dei servizi di competenza, l'Appaltatore è tenuto alla immediata riparazione dei danni, in caso contrario l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dell'obbligo entro un termine ultimo; nel caso di ulteriore mancato assolvimento dell'obbligo, l'Amministrazione si riserva il diritto di detrarre, dalle somme spettanti all'Appaltatore un importo pari al danno stimato o riparato, l'eventuale recidività dell'Appaltatore può costituire causa di rescissione del contratto. L'Appaltatore è altresì completamente, direttamente ed unicamente responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nelle persone e nelle cose, nonché delle eventuali infrazioni alle norme di legge sulla circolazione stradale. In tutte le circostanze sunnominate l'Appaltatore si impegna a mantenere totalmente sollevata l'Amministrazione.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla rescissione del Contratto per responsabilità dell'Appaltatore, qualora lo stesso manchi agli obblighi contrattuali. A titolo esemplificativo, e non limitativo sono considerate mancanze agli obblighi contrattuali il ritardato inizio del servizio assunto, la conduzione del medesimo con insufficiente speditezza od insufficienza di mezzi o per recidività nel mancato ripristino di danni arrecati al patrimonio stradale.

Art. 9 - Durata del servizio - Penalità

Il presente servizio vale per il triennio 2019-2022, periodo presunto *dicembre-marzo* di ogni anno.

Se il servizio inizia oltre la 1^a (prima) ora dal momento dell'attivazione da parte del personale incaricato della vigilanza del servizio sgombero neve dell'Amministrazione Comunale, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per il disservizio.

Se durante un'uscita non fossero state sgomberate tutte le vie previste in convenzione, senza cause di forza maggiore, sarà contabilizzata l'uscita in base ai Km effettivamente sgomberati, oltre all'applicazione di una penale pari ad € 50,00 per il disservizio.

Non sono considerate cause di forza maggiore le avverse condizioni atmosferiche (neviccate eccezionali, per quantità e durata, le condizioni della neve, gelata, fradicia ecc.).

Art. 10 - Contabilità e pagamenti

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione dopo il 31 marzo, previo emissione di fattura elettronica controllata e liquidata dal Responsabile del Servizio, tenuto conto delle eventuali trattenute a qualunque titolo emesse.

Art. 11

Invariabilità dei prezzi unitari e loro applicazione

La partecipazione alla gara, comporta per l'Appaltatore la esplicita accettazione dei prezzi riportati per il triennio 2019-2022.

Art.12 - Elenco prezzi unitari

I prezzi determinati, al netto del ribasso offerto in sede di gara, si intendono comprensivi di tutto quello che occorre per lo sgombero della neve, secondo le prescrizioni del presente Capitolato e secondo le istruzioni impartite dalla P.A.

E' inoltre corrisposta una indennità giornaliera per attività lavorativa in condizioni di disagio e pericolo pari ad € 50,00 non soggetta a ribasso. Tale indennità è corrisposta per ogni giorno di effettivo servizio prestato di sgombero e non per i periodi di sola disponibilità.

Sant'Angelo le Fratte, lì 11/12/2019

Il Responsabile del Servizio
Area n.2 tecnico manutentiva
Geom. Michele LAURINO